



TRIBUNALE DI VERONA

Oggi, 11.1.2012, nessuno è comparso nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da Ct. + 1 contro Unicredit s.p.a.

Il Giudice

rilevato che la disciplina degli articoli 702 bis e seguenti c.p.c. nulla dice sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata col decreto;

ritenuta, peraltro, sul piano sistematico, incompatibile col rito sommario di cognizione la generale disciplina di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c. giacchè,

ove si accedesse ipoteticamente alla soluzione positiva, il giudice perverrebbe implicitamente (ma impropriamente) ad una sostanziale chiusura della fase sommaria non già in ragione dell'accertata necessità di una cognizione piena (come predicato dall'art. 702 ter, comma terzo, c.p.c.) bensì in virtù di un mero evento accidentale, qui rappresentato dalla mancata comparizione delle parti;

rilevata, quindi, in codesti termini, l'evidente eccentricità e forzosità dell'implicito mutamento di rito testè descritto rispetto al modello istituzionale codicistico;

che, pertanto, si stima più aderente alle caratteristiche di speditezza del rito in esame la soluzione dell'immediata estinzione del procedimento (alla

quale accede, in via riflessa, la cancellazione della causa dal ruolo), valorizzandosi allo scopo - in applicazione analogica dell'articolo 306 c.p.c. e, per taluni aspetti, anche dello stesso articolo 100 c.p.c. - la tacita rinuncia alla domanda, con l'accettazione implicita del resistente, evincibile dal comportamento processuale dei contendenti rivelatore della sopravvenuta carenza di interesse;

PQ M

dichiara estinto il procedimento e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Il giudice unico

Dott. Andrea Mirenda